



Raccomandazione sulle pratiche di buona gestione della sanità dei pesci

CCA 2023-13

Ottobre 2023



Il Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA) esprime la propria riconoscenza per il supporto fornito dai finanziamenti dell'UE





Indice

I. Indice 2

I. Pratiche di buona gestione della sanità dei pesci e misure di biosicurezza..... 3

II. Raccomandazioni..... 5



Il Regolamento (UE) 2016/429, detto anche Normativa in materia di sanità animale, fornisce un quadro giuridico generale e stabilisce i principi armonizzati per l'intero settore della sanità animale. Modifica e abroga tutte le norme precedenti dell'Unione europea (UE) alla luce della strategia dell'UE in materia di sanità animale per il periodo 2007-2013: "Prevenire è meglio che curare".

La Normativa in materia di sanità animale introduce un approccio basato sul rischio e sottolinea l'importanza della prevenzione per le buone prassi di allevamento mediante l'applicazione di adeguate misure di biosicurezza negli allevamenti e la regolamentazione approfondita dell'approccio alla sorveglianza.

La Normativa in materia di sanità animale prende in considerazione la prospettiva "One health" (il legame tra salute pubblica e sanità animale), l'ambiente, la sicurezza alimentare e dei mangimi, il benessere animale, la resistenza antimicrobica e gli aspetti produttivi ed economici. Il suo obiettivo generale è garantire elevati livelli di sanità animale e pubblica nell'UE, mantenendo e migliorando le attuali condizioni di salute degli animali.

La prevenzione delle malattie animali si basa sull'applicazione di buone prassi di biosicurezza da parte di allevatori, veterinari e professionisti alleati della sanità animale, convalidate e soggette al controllo delle autorità della sanità pubblica in base alle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. In particolare, l'articolo 25 stabilisce controlli regolari per la salute animale basati sui rischi, al fine di prevenire le malattie mediante la biosicurezza e la promozione di comunicazioni precoci sulle malattie. Il Regolamento delegato (UE) 2020/691, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici indica con precisione le misure di biosicurezza da adottare negli stabilimenti acquicoli per evitare l'introduzione di malattie elencate ed emergenti.

Come anticipato, gli aspetti legati alla sanità animale e non solo dovranno prendere in considerazione altri regolamenti UE entrati in vigore di recente (come il Regolamento (UE) 04/2019 sui mangimi medicati e il Regolamento (UE) 06/2019 sui medicinali veterinari) o in fase di revisione, come il quadro normativo sul benessere animale, in base alla tabella di marcia stabilita dalla Commissione europea.

I. Pratiche di buona gestione della sanità dei pesci e misure di biosicurezza

A seconda della struttura dello stabilimento acquicolo, le misure di biosicurezza applicate nel settore possono essere molto diverse. Per garantire il controllo di fattori, rischi e percorsi che conducono alla diffusione di patogeni e malattie, tra cui quelle emergenti, le misure di



biosicurezza devono essere applicate in modo uniforme e in contemporanea in tutti i tipi di siti di produzione acquicola. Occorre garantire il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate. La maggior parte delle volte, l'esperienza ha dimostrato che le falle nei programmi di sorveglianza sanitaria si verificano quando una o più parti interessate (non solo allevatori e tecnici agricoli, ma anche autorità veterinarie locali) non dispongono delle conoscenze necessarie sulle normative di biosicurezza applicate specialmente all'allevamento di pesci a pinne o non hanno la capacità finanziaria di garantire la creazione e il follow-up di un piano di biosicurezza adeguato.

Soprattutto in termini di biosicurezza, occorre adattare le misure all'analisi dei rischi relativi al sito, come la struttura produttiva, il piano di produzione, la gestione dell'allevamento e le condizioni ambientali. Anche il piano di sorveglianza aziendale e quello portato avanti dai servizi sanitari pubblici deve essere realizzato in base ai risultati dell'analisi dei rischi.

Le leggi dell'UE e nazionali rappresentano un quadro in cui è stata considerata la maggior parte dei punti legati alla biosicurezza nei sistemi acquicoli. Queste informazioni devono essere accessibili e chiare per autorità rilevanti e funzionari delle organizzazioni professionali, nonché facilmente comprensibili per la maggior parte dei produttori di questo settore, che spesso ricevono supporto tecnico in modi molto diversi, in base alle dimensioni, alla gestione e al tipo di ambiente agricolo o alle specie allevate.

Occorre controllare in modo efficiente i movimenti degli animali acquatici vivi. Per fare ciò, è in vigore un quadro legislativo, ma molti casi di trasferimento di animali acquatici vivi (soprattutto dai Paesi extra-UE) non sono ancora documentati né controllati.

In base a una revisione delle leggi UE e nazionali rilevanti, le normative prendono in considerazione la maggior parte degli aspetti della biosicurezza. Il punto critico principale consiste nell'implementare raccomandazioni e obblighi nel settore, a livello regionale e degli allevamenti. Occorre affrontare i seguenti punti:

- Ispettori veterinari ufficiali e professionisti alleati della sanità animale. A seconda dello Stato membro, un ente centralizzato ha il compito di condurre un sondaggio sul settore acquicolo in termini di gestione sanitaria e biosicurezza. In altri Stati membri, le risorse umane sono diffuse in ogni amministrazione locale con ispettori veterinari ufficiali che si occupano di un numero variabile di stabilimenti acquicoli. In alcuni casi, gli ispettori ufficiali non hanno le conoscenze e l'esperienza in materia sul quadro giuridico relativo a sanità e biosicurezza e della sua applicazione pratica agli allevamenti di pesci a pinne.
- Organismi intermedi. La maggior parte dei siti produttivi di pesci a pinne è dotata dei propri dipartimenti sanitari e qualitativi, con personale incaricato dei piani e delle misure di biosicurezza. Tuttavia, la maggior parte degli stabilimenti acquicoli di piccole

dimensioni non può permettersi di dedicare personale e risorse per sviluppare un piano di biosicurezza e implementare misure per la corretta esecuzione di tale piano. Due esempi di enti intermedi (in base alle caratteristiche dei diversi Stati membri dell'UE) sono le associazioni/organizzazioni di produttori e i gruppi di difesa sanitaria. Questi enti intermediari sono fondamentali per stabilire misure di biosicurezza efficaci negli allevamenti, dedicando adeguate risorse umane e tecniche agli allevatori, per offrire loro la formazione e il supporto per tale scopo.

- Informazioni sulla biosicurezza e materiali formativi per produttori e parti interessate. Negli Stati membri dell'UE sono state avviate diverse azioni per informare e formare i produttori acquicoli sulla biosicurezza. Tuttavia, attualmente sono disponibili informazioni molto limitate che derivano da un'analisi costi-benefici sulla biosicurezza nel settore acquicolo, fondamentali per favorire l'implementazione di piani di biosicurezza da parte dei produttori. Lo sviluppo di strumenti specifici dell'analisi costi-benefici per la biosicurezza contribuirà enormemente a promuoverla, analogamente a quelli sviluppati per altre attività di gestione della piscicoltura. In diversi Stati membri dell'UE sono stati sviluppati manuali tecnici sulle pratiche di buona gestione della sanità. Occorre creare materiali simili per aiutare il settore, i veterinari e i professionisti alleati della sanità animale a implementare la biosicurezza, trasferendo le informazioni ai produttori e sostenendone la formazione.
- Movimenti di animali vivi. È necessario porre attenzione particolare al trasferimento di animali vivi (tra cui pesci ornamentali) e ai rischi di biosicurezza che ne derivano. Urge un controllo efficiente dei movimenti degli animali acquatici vivi. Per fare ciò, è già in vigore un quadro legislativo, ma le procedure di disinfezione, controllo e certificazione non sono ancora armonizzate a livello degli Stati membri e spesso neppure a livello locale. Ciò crea disuguaglianze tra gli operatori e può anche causare problemi legati alla concorrenza e al mantenimento di condizioni omogenee nell'UE.

II. Raccomandazioni

Sulla base di tali premesse, il Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA) raccomanda quanto segue alla CE e ai suoi Stati membri, per garantire un adeguato stato di salute per i pesci allevati, in conformità con le disposizioni della Normativa in materia di sanità animale e delle leggi che regolamenta tutti gli aspetti correlati:

- Come richiesto dell'articolo 25 della Normativa in materia di sanità animale, a livello dell'UE e degli Stati membri occorre adottare, implementare e armonizzare procedure che disciplinano il mantenimento di standard di biosicurezza adeguati, sorveglianza sanitaria animale in base all'analisi dei rischi nell'acquacoltura mediante



controlli per la salute animale da parte dei veterinari e piani di emergenza per controllare le malattie emergenti.

- Nei settori acquicoli occorre fornire urgentemente un'adeguata formazione in materia di biosicurezza ai veterinari e ai professionisti analoghi della sanità animale (veterinari privati e ufficiali, direttori sanitari, enti intermedi e autorità competenti), in quanto sono i principali consiglieri dei produttori e implementano la biosicurezza in loco insieme a loro. Inoltre, occorre coinvolgere le parti interessate nel processo, tra cui le parti coinvolte nel trasporto e nel commercio piscicolo, nonché la comunità scientifica (come nei corsi "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti").
- La CE deve condividere i manuali tecnici sulle pratiche di buona gestione della sanità sviluppati nei vari Stati membri, nonché linee guida generiche o specifiche elaborate e pubblicate dalla CE, mediante il meccanismo di assistenza per l'acquacoltura dell'UE.
- La CE deve indirizzare gli Stati membri (soprattutto gli enti intermedi definiti in precedenza) affinché includano come idonei al finanziamento (mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)) la progettazione, l'implementazione e il mantenimento di piani di biosicurezza di contratti di servizio tra associazioni/organizzazioni di produttori e associazioni professionali e veterinari formati in materia.



Raccomandazione sulle pratiche di buona gestione della sanità dei pesci

GENERAL LEGISLATION		
<p>EU Regulation 2016 / 429 Animal Health Law</p>	<p>EU Regulation 2020 / 2002 Notifications of listed diseases, formats and procedures for submission</p>	<p>EU Regulation 2018 / 1882 Prevention and control of listed diseases</p>
ESTABLISHMENTS & MOVEMENTS		
<p>EU Regulation 2020 / 691 Rules aquaculture establishments and transporters of aquatic animals</p>	<p>EU Regulation 2020 / 2002 Notifications of listed diseases, formats and procedures for submission</p>	<p>EU Regulation 2020 / 990 Animal health and certification for movements of aquatic animals</p>
<p>EU Regulation 2020 / 692 Rules for Entry in the Union and movement of certain animals and germinal products</p>	<p>EU Regulation 2021/2037 Exemption for the registration of aquaculture establishments</p>	<p>EU Regulation 2017 / 625 On official controls on animal health and welfare</p>
PREVENTION, MONITORING & ERADICATION		
<p>EU Regulation 2020 / 687 Prevention and control of certain listed diseases</p>	<p>EU Regulation 2020 / 689 Surveillance, eradication and disease-free status</p>	<p>EU Regulation 2020 / 690 Surveillance programmes and geographical scope</p>
<p>EU Regulation 2021 / 620 Status and eradication programmes</p>	<p>EU Regulation 2023 / 361 Use of certain veterinary medicinal products</p>	
BORDER CONTROL / EXCHANGE		
<p>EU Regulation 2020 / 692 Part V Entry in the Union of aquatic animals</p>	<p>EU regulation 2020 / 2235 Model of animal health certificates for entering the Union</p>	<p>EU regulation 2020 / 2236 Model for animal health certificates for aquatic animals</p>
<p>EU Regulation 2021 / 404 List of countries from which the entry into the Uniois is authorised</p>		
MEDICATED FEED		
	<p>EU regulation 2019 / 4 Medicated feed Article 16 Prescription Article 17 Use of medicated feed</p>	



Consiglio consultivo per l'acquacoltura (CCA)

Rue Montoyer 31, 1000 Bruxelles, Belgio

Tel: +32 (0) 2 720 00 73

E-mail: secretariat@aac-europe.org

Twitter: @aac_europe

www.aac-europe.org